



**CITTA' DI SUBIACO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 79**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 15 DEL 02-08-2023**

**Oggetto: Ordinanza Sindacale in materia di sicurezza pubblica, tutela della quiete e riposo dei residenti**

**IL SINDACO**  
**PETRINI DOMENICO**

Visti:

- Il Decreto-Legge 20 Febbraio 2017 n.14 (Decreto Sicurezza), come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materie di sicurezza della città", nell'ambito degli interventi degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori.
- Il Decreto legge n.113 del 4 Ottobre 2018 convertito in legge n.132 del 1 dicembre 2018 ha esteso l'ambito territoriale di applicazione dell'ordinanza alle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, prevedendo anche la possibilità di disporre limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare e misto e delle attività artigianali di produzione e vendita dei prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio

culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

- L'art. 50 c. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) così come introdotto dal decreto citato, prevede che, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, può disporre, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.
- L'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nell'ambito della disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, disponendo che gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, ha, di fatto, liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
- L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana, sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata.
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che "*Questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale*".

Considerato che:

- Che il centro urbano della città è caratterizzato dalla presenza di pubblici esercizi che svolgono la propria attività in orario serale e notturno anche all'aperto, spesso con intrattenimento musicale.
- Nelle aree del territorio comunale servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da esercizi di vicinato, si riversa, in orari serali e notturni, soprattutto nei mesi estivi, un consistente numero di persone e che, per tali motivi, risulta di particolare rilievo anche il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di

contenitori di bevande, anche in vetro, i quali possono costituire pericolo per persone ed animali, oltre a rappresentare fonte di degrado.

- Le situazioni con maggiore criticità risultano essere quelle in cui gli avventori, non essendo gli esercizi commerciali dotati di spazi sufficienti al loro interno, consumano i prodotti acquistati all'esterno degli stessi, ovvero si concentrano all'esterno dei locali, soprattutto in tarda ora, formando folti gruppi che, parlando ad alta voce, gridando e schiamazzando, diventano inevitabilmente fonte di disturbo per la quiete e il riposo dei residenti.

Tenuto Conto che:

- detti fenomeni sono stati riscontrati durante gli interventi e l'attività di controllo svolta dalla Polizia Locale e dai Carabinieri, i quali hanno ricevuto numerose segnalazioni pervenute dai residenti circa la grave situazione di oggettivo degrado dell'area e disagio, dovuta alla violazione delle normali regole di convivenza civile da parte dei frequentatori dell'area.
- le situazioni maggiormente critiche, segnalate dai residenti, si registrano laddove gli esercizi non sono dotati di superfici idonee a contenere al proprio interno gli avventori i quali, in ragione delle ridotte dimensioni dei locali, consumano i prodotti acquistati all'esterno dei locali stessi.
- Il Comando di Polizia Locale segnalava il moltiplicarsi di fenomeni che turbano la quiete pubblica ed impediscono il sereno riposo di coloro che risiedono in alcune zone del territorio comunale.
- l'abbandono dei contenitori delle bevande, in vetro, in lattina o plastica, si verifica soprattutto nelle ore serali e notturne, ed è collegato anche alla somministrazione da parte dei pubblici esercizi; le stesse bevande vengono in modo ricorrente consumate all'esterno degli stessi pubblici esercizi, determinando, inoltre, l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado.
- La vendita di alcolici in bottiglie di vetro e in plastica risulta difficilmente controllabile e ciò potrebbe portare al consumo di bevande alcoliche da parte di minorenni e all'abuso di alcolici, con conseguenze penalizzanti anche per i frequentatori di dette aree che sono a diretto contatto con gli astanti e per la popolazione residente.
- Che l'eccessivo uso di bevande alcoliche comporta un'alterazione dello stato psico-fisico degli assuntori tale da incrementare lo stato di euforia e un conseguente decremento dei freni inibitori, cui conseguono fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali o episodi di violenza

Preso atto che:

- È evidente la necessità di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a titolo diverso risultano fruitori delle suddette aree:
  - ✓ dei residenti che, da tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo notturno e quindi

- la tutela del diritto alla salute;
  - ✓ degli operatori commerciali che, in forza della liberalizzazione degli orari, rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio tutte le opportunità;
  - ✓ degli avventori, che chiedono di poter vivere gli spazi.
- I comportamenti suindicati rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti che potrebbero sfociare in atteggiamenti e condotte scorretti legati all'uso e abuso di sostanze alcoliche in un arco di tempo tendenzialmente circoscritto.
- Per contrastare tali fenomeni è necessario organizzare con continuità interventi di controllo, in orario serale e notturno, da parte dei corpi di polizia, oltre che limitare la vendita di sostanze alcoliche in contenitori di vetro o plastica.
- La Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (Legge n. 125 del 30/03/2001) sancisce all'art. 1: *"Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume"*.
- Le disposizioni dell'ordinanza contingibile mirano a limitare il fenomeno dell'abuso del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può determinare, in aree di aggregazione notturna, anche episodi ricorrenti connotati da condotte violente e comunque di particolare gravità per la sicurezza e tranquillità urbana.
- L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'art. 659 del Codice Penale;
- L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata.
- Il Sindaco per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, può limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano, alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti.
- il Sindaco può, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e

della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- è stata garantita la partecipazione al procedimento amministrativo, anche mediante incontri sia con le categorie interessate, sia con i cittadini residenti.

**Visti:**

- il Regio Decreto n°773/1931 ed il relativo regolamento di esecuzione (TULPS);
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- Il Decreto legislativo n°114/1998 e s. m. i.
- l'articolo 7 bis, 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
- la Legge n° 125/2001 e s.m.i.
- Il D.L. n° 117/2007 e s.m.i.
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la legge n° 120/2010 art. 54;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose nel Comune di Subiaco approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 2014.

**ORDINA**

Fatta salva la normativa vigente in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 e di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Subiaco, nel periodo intercorrente dal 2 Agosto 2023 al 30 Settembre 2023 e per tutto il territorio comunale, quanto segue:

1. L'orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, è stabilito dal lunedì alla domenica alle ore 2:00.
2. In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00

del mattino

3. E' fatto divieto salvo specifica autorizzazione, dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all'esterno dei locali. Nelle giornate del 14-15-16 Agosto 2023 l'emissione sonore all'esterno sono ammesse sino alle ore 01:00.
4. E' fatto divieto salvo specifica autorizzazione dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale se privo di impianto di insonorizzazione acustica l'emissione di musica all'interno dei locali. Nelle giornate del 14-15-16 Agosto 2023 l'emissione sonore all'interno dei locali sono ammesse sino alle ore 01:00.
5. E' fatto divieto, salvo specifica autorizzazione, a chiunque di utilizzare su strada e luoghi pubblici o aperti al pubblico amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 24
6. E' fatto divieto a chiunque dalle ore 24:00 alle ore 05:00 di utilizzare mezzi meccanici a emissione sonora su strade o in luogo pubblico o aperto pubblico.
7. Ai titolari o gestori di pubblici esercizi o qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, bevande alcoliche dalle ore 24:00 alle ore 05:00; agli stessi è consentita la somministrazione fino all'orario di chiusura di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza.
8. Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private (con somministrazione di alimenti e bevande ai soci) è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore per asporto nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; è invece consentita la somministrazione o la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno di locali autorizzati.

#### **AVVISA CHE**

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto:

- per il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale all'ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da 25,00 ad euro 500,00
- all'arresto sino ad un anno (art. 689 c.p.) a chiunque venda o somministri alcolici ai minori di anni 16.  
Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 25.000,00 con la sospensione dell'attività per tre mesi;
- al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 250,00 ad 1.000,00 a chiunque venda o somministri bevande alcoliche ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 con la sospensione dell'attività per tre mesi;

- al pagamento di una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000 (art. 6 DL 117/2007) per i titolari dei pubblici esercizi che non rispettino il divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 03:00 alle ore 6:00 del mattino;
- al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 2.000,00 ad € 12.000,00 a chiunque venda o somministri alcolici su spazi o aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi dalle ore 24:00 alle ore 7:00 (art.14/bis legge 125/2001);
- al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 per gli esercizi di vicinato che effettuino la vendita e/o la somministrazione oltre le ore 24:00 (comma 2-bis, art. 6 DL 117/2007);

In caso di recidiva alle violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono commesse dall'esercente di un qualsiasi pubblico esercizio commerciale o attività artigianale o circolo privato, verrà disposta la chiusura dell'esercizio fino a 3 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.

#### **DISPONE**

- Che la verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza sia effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di polizia;
- Che la presente ordinanza sia notificata a cura della Polizia Locale alle attività interessate.
- Che la presente ordinanza venga comunicata:
  - Alla Prefettura di Roma;
  - Alla Questura di Tivoli;
  - Al Comando di Polizia Locale;
  - Alla locale stazione dell'Arma dei Carabinieri;
  - Alla Compagnia dei Carabinieri Subiaco
  - Al Comando provinciale della Guardia di Finanza.
  - Alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande
- Che la presente ordinanza sia pubblicata:
  - Sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni;
  - Sul sito istituzionale del Comune di Subiaco.

#### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato proposto:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Roma ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso al TAR – Regione Lazio entro 60 giorni o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.





L'ISTRUTTORE

IL SINDACO  
PETRINI DOMENICO

L'ISTRUTTORE

F.to

IL SINDACO

F.to Dott. PETRINI DOMENICO

Subiaco, li 02-08-2023

---

Copia conforme all'originale.  
Li 02-08-2023

IL RESPONSABILE AREA  
AMMINISTRATIVA  
Marco Orlandi

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 02-08-2023 al 17-08-2023 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69 e del Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio on Line approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6-2-2015.

Li 02-08-2023

IL RESPONSABILE  
AREA MMINISTRATIVA  
F.to Marco Orlandi

---